



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice, in persona del dott. Alessandro Auletta,

letti gli atti del procedimento n. 373/2017,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.10.2021,

CONSIDERATO CHE:

l'istanza proposta dal debitore, ai sensi dell'art. 41-*bis* l. n. 157 del 2019 come modificato dal d.l. n. 41/2021 (convertito in l. n. 69 del 2021), va accolta;

occorre preliminarmente valutare la tempestività dell'istanza;

Dato il richiamo contenuto nell'art. 41-*bis*, comma 7, all'art. 624 bis c.p.c., in ordine ai termini di proposizione dell'istanza, la predetta va ritenuta tempestiva, essendo stata proposta entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto;

deve ritenersi, inoltre che l'istanza di rinegoziazione del mutuo presentata dal debitore sia completa dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 41-*bis* sopra richiamato e che pertanto sussiste il diritto dei debitori esecutati a formulare l'istanza di rinegoziazione del mutuo;

il comma 5 dell'articolo sopra indicato stabilisce, inoltre, che in presenza del predetto diritto dei debitori e dunque dell'istanza di rinegoziazione del mutuo, il creditore o il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile;

l'accoglimento dell'istanza da parte del creditore o del finanziatore è subordinata alla presenza di due presupposti:

- 1) la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 41-*bis*;
- 2) la previa positiva verifica del merito creditizio del debitore o del destinatario del finanziamento.

Ne consegue che la legge richiede alla banca un comportamento che si compone di due fasi distinte: dapprima, la valutazione del merito del credito, di poi, la risposta, positiva o negativa, che sia, alla richiesta del debitore.

Sul punto, si è espresso in tal senso anche il Tribunale di Bergamo, 13 luglio 2021, secondo cui il creditore è tenuto a dare una risposta al debitore che abbia formulato istanza di rinegoziazione.

Sotto il profilo che in questa sede interessa, del potere di sospensione della procedura esecutiva da parte del G.E., occorre rilevare che, nel contesto normativo di cui all'art. 41-*bis*, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo non

presuppone necessariamente una dichiarazione di apertura della trattativa da parte della Banca.

All'udienza fissata per sentire i creditori muniti di titolo esecutivo, il creditore procedente ha espresso il proprio dissenso alla sospensione, stante l'assenza nell'istanza di rinegoziazione dei requisiti per la sostenibilità della dilazione di pagamento e per la mancata indicazione del terzo finanziatore.

Tuttavia, occorre osservare che la valutazione sul merito di credito va effettuata dal creditore, analizzando la posizione patrimoniale, economica e reddituale complessiva delle parti interessate, circostanze che non devono necessariamente essere allegare all'istanza, attenendo ad un momento successivo alla presentazione dell'istanza che è quello indicato dal comma 5 della disposizione in esame di valutazione del merito di credito.

Dunque, il rilievo effettuato dalla Banca non appare pertinente al caso.

Quanto alla omessa indicazione e/o accettazione da parte del terzo finanziatore, il Tribunale è consapevole di quell'orientamento secondo cui è necessaria una maggiore analiticità dell'istanza ex art. 41-*bis* in termini di garanzie del credito (sotto il profilo delle modalità di rimborso e reperimento della provvista per il pagamento) solo laddove la stessa si traduca in una richiesta di finanziamento al terzo (Tribunale di Pesaro 25 ottobre 2021);

In particolare, con tale provvedimento, il Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione per due ragioni, ognuna delle quali stimata di per sé sufficiente. La prima è che la richiesta di finanziamento a terzi non può essere "estremamente generica, carente della indicazione circa le modalità di rimborso e reperimento della provvista per il pagamento; tale osservazione appare in linea di massima corretta, posto che una proposta di eccessiva vaghezza non risulta suscettibile di essere fatta oggetto di una verifica della sua sostenibilità da parte del debitore.

La seconda è che, nella specie, non era pervenuta alcuna risposta dai terzi finanziatori: tale osservazione – così come evidenziato da una dottrina che non è possibile citare in questa sede stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c. – non appare condivisibile posto che la presenza di una risposta del creditore o, se del caso, da parte del terzo finanziatore non è richiesta come condizione necessaria per il rilascio della sospensione.

Nel caso specifico, l'istanza appare sufficientemente specifica nel mentre per quanto detto la mancata indicazione del terzo finanziatore non è ostativa, allo stato, alla concessione della sospensione.

Quanto al dissenso espresso dal c.p. in udienza ed alla sua eventuale efficacia paralizzante, occorre osservare che l'art. 41-*bis*, comma 7, non richiama il primo periodo del comma 1 dell'art. 624-*bis* c.p.c., che richiede l'istanza del creditore, rimettendo invece nelle mani esclusive del debitore la facoltà di presentare istanza di sospensione.

Non è dunque necessaria la richiesta di sospensione dei creditori.

La norma sopra richiamata stabilisce solo che ai fini della sospensione siano sentiti i creditori muniti di titolo esecutivo.

In ultimo, si richiama la decisione del Tribunale di Milano, 13 ottobre 2021, secondo la quale, la sussistenza dei requisiti fissati dai commi 1 e 2 della disposizione in esame ed il riscontro che nel concreto la richiesta non sia avventata o puramente dilatoria, si pongono come condizioni non solo necessarie ma sufficienti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Ritenuto, che nel caso *de quo* l'istanza di rinegoziazione è stata presentata in presenza dei requisiti di cui al comma 2 e che non sono state precedentemente proposte istanze di sospensione e che la stessa non appare meramente dilatoria o avventata.

Ritenuto inoltre che l'istanza presentata dal debitore di rinegoziazione sia corredata dai requisiti previsti dal comma 1, in quanto:

- la procedura esecutiva ha ad oggetto l'abitazione principale del debitore;
- il debitore è qualificabile, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, come consumatore (o quanto meno non è emersa una diversa qualificazione);
- il creditore procedente vanta ipoteca di promo grado.

SOSPENDE

il processo esecutivo per la durata di mesi sei a decorrere dalla data odierna e, quindi, **fino al 26.5.2022**

AVVISA

che, qualora nel termine di 10 giorni prima della scadenza della predetta data non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art. 630 c.p.c.;

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti, nonché agli ausiliari.

Aversa, 26.11.2021.

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta